

Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug
Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales
Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE

Febbraio 2026

Indice

1.	Disposizioni generali	4
Art. 1	Oggetto	4
Art. 2	Principi generali delle formazioni	4
Art. 3	Offerte formative - Panoramica	5
Art. 4	Ampliamento delle offerte formative	5
Art. 5	Riservatezza.....	5
2	Formazione di base	6
Art. 6	Obiettivi e gruppo target.....	6
Art. 7	Trasmissione delle competenze	6
Art. 8	Durata e organizzazione	6
Art. 9	Annuncio	6
Art. 10	Iscrizione.....	6
Art. 11	Ammissione	7
Art. 12	Riconoscimento di altri titoli di studio	7
Art. 13	Assenze	7
Art. 14	Prove di efficienza della scuola.....	7
Art. 15	Prova di efficienza in istituzione	8
Art. 16	Certificato di qualifica della Formazione di base	8
Art. 17	Informazioni allo stabilimento.....	8
Art. 18	Uditrici e uditori	8
3	Formazione di quadri	9
Art. 19	Obiettivo e gruppo target	9
Art. 20	Durata e organizzazione	9
Art. 21	Annuncio	9
Art. 22	Iscrizione.....	9
Art. 23	Ammissione	10
Art. 24	Riconoscimento di altri titoli di studio o conoscenze	10
Art. 25	Diario di apprendimento	10
Art. 26	Assenze	10
Art. 27	Prove di competenza	11
Art. 28	Certificato di superamento dei moduli	11
Art. 29	Comunicazione ai superiori	11
Art. 30	Altre disposizioni	11
4	Formazione continua	12
Art. 31	Obiettivi e gruppo target.....	12
Art. 32	Offerta di formazioni continue	12
Art. 33	Annuncio, iscrizione e ammissione	12
Art. 34	Annullamento dei corsi e rinuncia	12

Art. 35	Certificato di frequenza	12
5	Personale docente	13
Art. 36	Principi.....	13
Art. 37	Mandato, profilo dei requisiti e linee guida	13
Art. 38	Onorari e spese	13
6	Costi	13
Art. 39	Contributi cantonali	13
Art. 40	Presa in carico personale dei costi	13
Art. 41	Obbligo di rimborso	14
7	Regime disciplinare	14
Art. 42	Fatti passibili di sanzioni disciplinari	14
Art. 43	Sanzioni disciplinari	15
Art. 44	Procedura disciplinare	15
8	Modalità di ricorso	15
Art. 45	Decisioni sulle domande di ammissione alla Formazione di base e di quadri (artt. 11, 12, 23 e 24)	15
Art. 46	Decisioni di qualifica della Formazione di base e di quadri (artt. 14, 16, 27 e 28)	15
Art. 47	Ricorso.....	16
9	Disposizioni finali	16
Art. 48	Entrata in vigore e campo d'applicazione	16
ALLEGATO	17

Adottato dal Consiglio di fondazione CSCSP il 23 febbraio 2026 (ai sensi dell'allegato al Regolamento della fondazione del 1° gennaio 2024, Regolamenti dei settori specializzati).

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento descrive

le offerte formative del CSCSP e i gruppi target

e disciplina

- a. gli obiettivi delle offerte formative
- b. l'ammissione alle formazioni e la loro applicazione
- c. le esigenze professionali che deve soddisfare il personale docente e ogni persona che interviene in ambito formativo (qui di seguito: personale docente)
- d. il regime disciplinare e le vie di ricorso
- e. i costi.

Art. 2 Principi generali delle formazioni

1. Le offerte formative

hanno lo scopo di trasmettere competenze che facilitano l'attività professionale nell'ambito delle privazioni della libertà e sono destinate al personale delle tre regioni linguistiche.

2. L'insegnamento

- a. è incentrato sulla pratica professionale e sulle competenze operative
- b. incoraggia la responsabilità individuale delle/dei partecipanti.

3. Il personale docente

- a. dà prova d'impegno, accompagna e sostiene il processo d'apprendimento delle/dei partecipanti
- b. si fonda sulle norme professionali, metodologiche e didattiche attuali, incoraggia la riflessione personale e controlla gli obiettivi d'apprendimento.

4. Le/ I partecipanti

- a. si impegnano attivamente nella formazione
- b. rispettano il «[Codice di condotta per il settore Formazione del personale nell'ambito delle privazioni della libertà](#)»
- c. sono tenute/i ad informare i propri superiori in merito a tutto ciò che concerne la formazione, in particolare le assenze.

5. L'infrastruttura e gli strumenti

sono moderni e funzionali, e favoriscono il processo d'apprendimento.

Art. 3 Offerte formative - Panoramica

1. Le offerte formative del CSCSP rispondono ai bisogni rilevati in termini di competenze necessarie alla pratica professionale.
2. Formazione di base: si rivolge al personale degli stabilimenti di privazione della libertà che desidera conseguire il titolo di «Agente di custodia con attestato professionale federale». Ha lo scopo di trasmettere le competenze operative necessarie alla pratica della professione e prepara all'esame federale di professione. Il piano di studi si fonda sul «Profilo di qualificazione di Agente di custodia (f) / Agente di custodia (m)».
3. Formazione di quadri: si rivolge ai membri del personale degli stabilimenti di privazione della libertà che già ricoprono o che assumeranno una funzione direttiva nel corso del percorso formativo. Ha lo scopo di trasmettere le competenze operative necessarie alla funzione e prepara all'esame professionale federale superiore in vista dell'ottenimento del titolo di «Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale». Il piano di studi si fonda sul «Profilo professionale e profilo di qualificazione di Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale».
4. Formazione continua: vengono offerte formazioni continue e seminari al personale degli stabilimenti di privazione della libertà, dei servizi di assistenza riabilitativa, delle autorità di esecuzione e degli uffici di esecuzione di pene e misure in vista dell'approfondimento, della specializzazione e/o dell'aggiornamento delle competenze professionali. Possono essere offerti in cooperazione con altri enti di formazione.
5. La formazione per il personale docente e le/i coach della pratica è proposta a cadenza annuale.

Art. 4 Ampliamento delle offerte formative

1. Gli obiettivi e i contenuti delle offerte formative rispondono ai bisogni professionali attuali e alle direttive della Confederazione per il conseguimento dei diplomi federali riconosciuti.
2. Le formazioni sono riesaminate periodicamente allo scopo di garantirne e migliorarne la qualità. La valutazione costituisce una base fondamentale per il continuo aggiornamento delle offerte.
3. L'ampliamento delle offerte è frutto della collaborazione con i Cantoni, i Concordati, le Conferenze specializzate e l'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp].

Art. 5 Riservatezza e protezione dei dati

1. Le/I partecipanti e il personale docente sono tenute/i al dovere di riservatezza. Tale dovere riguarda le informazioni relative alle persone detenute, al personale e agli stabilimenti di privazione della libertà alle quali possono avere accesso nel contesto del percorso formativo.
2. Il «[Regolamento interno relativo alla protezione e alla sicurezza dei dati](#)» del CSCSP si applica al trattamento dei dati personali raccolti in ambito formativo.

2 Formazione di base

Art. 6 Obiettivi e gruppo target

1. La Formazione di base ha lo scopo di trasmettere le competenze operative¹ necessarie allo svolgimento della professione nonché all'ottenimento dell'attestato federale di «Agente di custodia (f. o m.)».
2. La Formazione di base si rivolge al personale degli stabilimenti della privazione della libertà che desidera conseguire l'attestato professionale federale di «Agente di custodia (f. o m.)».

Art. 7 Trasmissione delle competenze

1. La trasmissione delle competenze è un compito condiviso dagli stabilimenti di privazione della libertà, dai Cantoni e dal CSCSP. Questi ultimi stabiliscono di concerto i criteri legati alle prestazioni di ogni competenza operativa da trasmettere nel contesto della Formazione di base o dei corsi preparatori organizzati nei Cantoni o negli stabilimenti di privazione della libertà.
2. I coach della pratica che lavorano a loro volta negli stabilimenti di privazione della libertà accompagnano sul posto le/i partecipanti alla Formazione di base, e monitorano e valutano l'acquisizione delle competenze operative conformemente all'art. 15.

Art. 8 Durata e organizzazione

1. La Formazione di base si articola in 15 settimane di corso ripartite su due anni e si svolge in concomitanza con l'attività lavorativa.
2. Ogni anno viene attivato un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 9 Annuncio

Ogni nuova formazione è annunciata sul sito Internet del CSCSP almeno otto mesi prima dell'inizio. L'annuncio indica in particolare le date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

Art. 10 Iscrizione

1. La domanda di iscrizione alla formazione è personale e va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP.
2. La domanda deve contenere i documenti e le informazioni seguenti:
 - a. modulo d'iscrizione debitamente completato e recante indicazione della lingua d'insegnamento auspicata
 - b. copia di un titolo di studio conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. a
 - c. copia di un documento d'identità valido e munito di fotografia.
3. Al fine di garantire la qualità della formazione, il numero di partecipanti per ogni classe è fissato a 18².

¹ Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, attitudini/capacità e comportamenti/atteggiamenti

² È possibile discostarsi da questo valore verso l'alto.

4. Qualora il numero di iscrizioni superi il numero di posti disponibili, le domande in eccesso sono inserite in lista d'attesa. La decisione finale in materia di iscrizione è di competenza degli SPOC (single point of contact) dei vari Cantoni, in collaborazione con la CDSPC³.

Art. 11 Ammissione

1. È ammessa/o la/il candidata/o che:
 - a. è titolare di un attestato federale di capacità (AFC), di un attestato di maturità, di un attestato di maturità specializzata, di un certificato di scuola specializzata o di una qualifica equivalente e
 - b. può attestare almeno sei mesi di pratica professionale nel campo della privazione della libertà all'inizio della formazione.
2. La decisione sull'ammissione è comunicata per iscritto (art. 17).
3. Dopo la conclusione della procedura d'ammissione, le persone che figurano ancora in lista di attesa sono prese in considerazione solo se una persona ammessa si ritira.

Art. 12 Riconoscimento di altri titoli di studio

1. La Commissione d'esame dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide in merito al riconoscimento di altri titoli di studio e all'accettazione di altre prestazioni.
2. Il CSCSP si occupa di ottenere la decisione della Commissione d'esame conformemente al cpv. 1. Il CSCSP allega la decisione della Commissione d'esame alla sua decisione concernente l'ammissione in modo da ottenere una decisione coordinata e passibile di ricorso.

Art. 13 Assenze

1. Per ottenere il certificato di qualifica della Formazione di base (art. 16) è obbligatorio un tasso di presenza del 90%.
2. In casi eccezionali, in particolare in caso di malattia, infortunio, nascita o decesso di un familiare, la Formazione di base può essere portata a termine malgrado una presenza inferiore al 90%. Il CSCSP decide delle eccezioni dietro presentazione di domanda motivata.
3. I contenuti didattici saltati devono essere assimilati individualmente se non possono essere recuperati durante la formazione. Le prove di efficienza della scuola (art. 14) devono essere svolte nonostante le assenze.

Art. 14 Prove di efficienza della scuola

1. Per favorire il passaggio dalla teoria alla pratica, le/i partecipanti devono svolgere delle prove di efficienza. Le prove di efficienza si svolgono sotto forma scritta o orale. Il tipo di prova e i requisiti afferenti sono comunicati alle/ai partecipanti prima dello svolgimento delle stesse.
2. Qualora una prova di efficienza non possa essere svolta entro i termini indicati, la/il partecipante deve presentare al CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al più tardi dieci giorni prima del termine stabilito. Sono fatti salvi i casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, infortunio o decesso di un familiare.

³ Conferenza dei direttori dei servizi penitenziari cantonali.

3. Le prove di efficienza consegnate entro il termine stabilito, con o senza proroga, sono valutate «superate» o «non superate» da specialiste/i nel campo delle privazioni della libertà.
4. Le prove di efficienza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove non superate possono essere ripetute due volte.

Art. 15 Prova di efficienza in istituzione

1. La prova di efficienza in istituzione, che verte in particolare sulla formazione pratica in uno stabilimento di privazione della libertà e sulla formazione teorica nel Cantone, deve essere debitamente completata e trasmessa al CSCSP al più tardi 18 mesi dopo l'inizio della formazione.
2. La prova di efficienza è valutata «superata» o «non superata» dalla/dal coach della pratica responsabile e dalla direzione dello stabilimento.
3. La procedura in caso di mancato superamento della prova di efficienza è stabilita dalle rispettive norme cantonali.

Art. 16 Certificati

1. Il CSCSP rilascia un certificato di qualifica della Formazione di base, o certificato di frequenza con profitto, se:
 - a. il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 13 è stato rispettato
e
 - b. tutte le prove di efficienza sono state valutate come «superate».
2. Qualora la Formazione di base non sia superata, viene conferito un attestato di frequenza.
3. In casi eccezionali, su richiesta motivata e con l'accordo della direzione dell'istituzione, il CSCSP può concedere alla/al partecipante, a determinate condizioni, la possibilità di colmare le lacune di cui al cpv. 1, entro il termine massimo di un anno dalla fine della formazione.

Art. 17 Informazioni allo stabilimento

La direzione dello stabilimento riceve le informazioni seguenti:

- a. ammissione o non-ammissione alla Formazione di base (art. 11)
- b. superamento o non superamento delle prove di efficienza della scuola (art. 14)
- c. assenze durante la formazione (art. 13)
- d. superamento o non superamento della formazione (art. 16).

Art. 18 Uditrici e uditori

1. Le persone che non soddisfano i criteri di ammissione, ma fanno parte del pubblico target possono – nei limiti dei posti disponibili – essere ammesse come uditrici o uditori.
2. Una conferma di partecipazione viene consegnata alle uditrici / agli uditori, conformemente all'art. 16 cpv. 2.

3 Formazione di quadri

Art. 19 Obiettivo e gruppo target

1. La Formazione di quadri ha lo scopo di trasmettere le competenze operative⁴ necessarie al conseguimento del diploma federale di «Esperto / Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale» e all'esercizio di una funzione direttiva in uno stabilimento di privazione della libertà.
2. La Formazione di quadri si rivolge in primo luogo alle persone che hanno ottenuto un attestato professionale federale di «Agente di custodia», che esercitano una funzione di responsabilità nei confronti di collaboratrici e collaboratori in uno stabilimento di privazione della libertà o che assumeranno tale funzione nel corso del percorso formativo. Anche i quadri dei servizi specializzati negli stabilimenti possono essere ammessi.

Art. 20 Durata e organizzazione

1. La Formazione di quadri si articola in dieci settimane di corso suddivise in quattro moduli e ripartite su due anni. Si svolge in concomitanza con l'attività lavorativa.
2. Ogni due anni viene attivato un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 21 Annuncio

Ogni nuova formazione è annunciata sul sito Internet del CSCSP almeno otto mesi prima dell'inizio. L'annuncio indica in particolare le date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

Art. 22 Iscrizione

1. La domanda di iscrizione va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP.
2. La domanda deve contenere i documenti e le informazioni seguenti:
 - a. lettera di motivazione (formulario) e curriculum vitae
 - b. lettera di raccomandazione della direzione dello stabilimento o dell'Ufficio (formulario)
 - c. organigramma dello stabilimento con indicazione della funzione svolta o da svolgere
 - d. copia dell'attestato professionale federale o del titolo di studio in conformità con l'art. 23 cpv. 1 lett. a
 - e. copia di un documento d'identità valido e munito di fotografia.
3. Qualora si richieda un attestato di riconoscimento per uno o più moduli (art. 24 cpv. 2), va allegata anche la relativa domanda corredata di una copia dei titoli oggetto della stessa.
4. Al fine di garantire la qualità della formazione, il numero massimo di partecipanti per ogni modulo è fissato a 18⁵. Qualora il numero di iscrizioni superi il numero di posti disponibili, le domande in eccesso sono inserite in lista d'attesa.

⁴ Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, attitudini/capacità e comportamenti/atteggiamenti.

⁵ È possibile discostarsi da questo valore verso l'alto.

Art. 23 Ammissione

1. È ammessa/o la/il candidata/o che:
 - a. è in possesso di un attestato professionale federale di «Agente di custodia» o di un altro titolo di studio di livello terziario nonché di conoscenze equivalenti nel campo delle privazioni della libertà e
 - b. già ricopre o assumerà, in linea di massima nei sei mesi dopo l'inizio del primo modulo, una funzione direttiva in uno stabilimento di privazione della libertà.
2. La decisione sull'ammissione viene comunicata per iscritto (art. 29).
3. Dopo la conclusione della procedura d'ammissione, le persone che figurano ancora in lista di attesa sono prese in considerazione solo se una persona ammessa si ritira.

Art. 24 Riconoscimento di altri titoli di studio e conoscenze equiparabili

1. La Commissione per la garanzia della qualità dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide in merito al riconoscimento di altri titoli di studio di livello terziario e di conoscenze equivalenti nell'ambito della privazione della libertà.
2. Se una candidata/ un candidato chiede il riconoscimento dell'equipollenza di uno o più moduli, la decisione spetta alla Commissione per la garanzia della qualità.
3. Il CSCSP si occupa di ottenere la decisione della Commissione per la garanzia della qualità conformemente ai capoversi 1 e 2. Il CSCSP allega la decisione della Commissione per la garanzia della qualità alla sua decisione concernente l'ammissione in modo da allestire una decisione coordinata e passibile di ricorso.

Art. 25 Diario di apprendimento

Le/I partecipanti redigono un diario di apprendimento per l'intera durata della formazione, conformemente alle indicazioni del CSCSP.

Art. 26 Assenze

1. Per ottenere il certificato di superamento di ogni modulo della Formazione di quadri è obbligatorio un tasso di presenza dell'80% per ogni modulo.
2. In casi eccezionali, in particolare in caso di malattia, infortunio, nascita o decesso di un familiare, il modulo può essere portato a termine malgrado una presenza inferiore all'80%. Il CSCSP decide dietro presentazione di domanda motivata.
3. I contenuti didattici saltati devono essere assimilati individualmente. Le prove di competenza devono essere svolte nonostante le assenze.

Art. 27 Prove di competenza

1. Per ogni modulo, le/i partecipanti devono svolgere una prova di competenza. Il tipo di prova di competenza e le esigenze afferenti sono comunicate all'inizio di ogni modulo.
2. Qualora una prova di competenza non possa essere svolta entro i termini indicati, la/il partecipante deve presentare al CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al più tardi dieci giorni prima del termine stabilito. Sono fatti salvi i casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, infortunio o decesso di un familiare.
3. Le prove di competenza consegnate entro il termine stabilito, con o senza proroga, sono valutate «superate» o «non superate» da specialiste/i nel campo delle privazioni della libertà.
4. Le prove di competenza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove non superate possono essere ripetute due volte.

Art. 28 Certificati

1. Il CSCSP conferisce un certificato di superamento per ogni modulo se
 - a. il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 26 è stato rispettato
 - e
 - b. la prova di competenza è stata valutata come «superata».
2. Il certificato di superamento specifica i contenuti oggetto del modulo e della relativa prova di competenza.
3. Qualora il modulo non sia superato, viene conferito un attestato di frequenza.

Art. 29 Comunicazione ai superiori

I superiori vengono informati in merito a:

- a. ammissione o non ammissione alla Formazione di quadri (art. 23)
- b. superamento o non superamento di una prova di competenza (art. 27)
- c. assenze durante la formazione (art. 26)
- d. superamento o non superamento del modulo (art. 28).

Art. 30 Altre disposizioni

Per le uditrici e gli uditori alla Formazione di quadri si applicano le stesse disposizioni della Formazione di base (art. 18).

4 Formazione continua

Art. 31 Obiettivi e gruppo target

1. La Formazione continua ha lo scopo di aggiornare, approfondire e ampliare le competenze professionali, o di acquisirne di nuove.
2. L'offerta di formazioni continue si rivolge al personale
 - a. degli stabilimenti di privazione della libertà
 - b. delle autorità d'esecuzione e dei servizi di assistenza riabilitativa
 - c. che lavora negli uffici di esecuzione delle pene e delle misure.
3. Possono essere ammesse/i ai corsi altre/i professioniste/i del settore e persone interessate, nei limiti dei posti disponibili e sempreché queste persone facciano parte del gruppo target del corso interessato.

Art. 32 Offerta di formazioni continue

1. L'offerta di formazioni continue risponde a esigenze concrete di sostegno e sviluppo che si manifestano nella pratica.
2. L'offerta di formazioni continue corrisponde alla Strategia pluriennale definita dal Consiglio di fondazione.

Art. 33 Annuncio, iscrizione e ammissione

1. Il calendario dei corsi di Formazione continua dell'anno successivo è pubblicato per tempo sul sito Internet del CSCSP.
2. La domanda di iscrizione va presentata in formato elettronico tramite il sito Internet del CSCSP e vale come autorizzazione del datore di lavoro.
3. Le persone che non rientrano nel gruppo target definito nell'annuncio del corso possono essere rifiutate.

Art. 34 Annullamento dei corsi e rinuncia

1. I corsi per i quali non è stato registrato un numero sufficiente di iscrizioni sono annullati entro 30 giorni prima della data di inizio prevista. Le persone iscritte vengono informate dell'annullamento.
2. Le persone impossibilitate a seguire un corso al quale sono iscritte devono informarne il CSCSP il prima possibile.

Art. 35 Attestato di frequenza

1. Un attestato di frequenza è conferito alle/i partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste e che soddisfino altre eventuali condizioni di partecipazione.
2. Il conferimento di un attestato di frequenza a un corso può dipendere dal superamento di una prova di efficienza. Le relative condizioni sono precisate quando il corso viene annunciato.
3. Per i corsi composti da vari moduli, può essere conferito un certificato del CSCSP una volta superati tutti i moduli.

5 Personale docente

Art. 36 Principi

Il personale docente è tenuto a osservare i principi generali delle formazioni di cui all'art. 2.

Art. 37 Mandato, profilo dei requisiti e linee guida

1. Il mandato di docenza è conferito conformemente all'art. 394 e segg. CO. I diritti e i doveri sono disciplinati tramite contratto individuale.
2. Il profilo dei requisiti e le linee guida relative al personale docente sono stabiliti dal CSCSP e sono parte integrante del contratto.

Art. 38 Onorari e spese

Gli onorari e le spese sono disciplinati dal Regolamento relativo agli onorari e alle spese del CSCSP in vigore, adottato dal Consiglio di fondazione.

6 Costi delle formazioni e relativa presa in carico

Art. 39 Tipi di costi

I costi delle offerte formative includono:

- costo della formazione o del corso (ivi compreso il pranzo)
- cena
- pernottamento
- spese di viaggio (fino al luogo di formazione o nell'ambito della formazione)

Le tariffe relative ai corsi di formazione, stabilite annualmente dal Consiglio di fondazione, sono disciplinate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 40 Presa in carico dei costi

1. I costi sono a carico del CSCSP, della o del partecipante o del datore di lavoro secondo
 - l'istituto nel quale lavora la/il partecipante
 - la natura del costo.

L'allegato contiene informazioni dettagliate sulla presa in carico dei costi.

2. Costi a carico del CSCSP
 - a. Il personale degli istituti di privazione della libertà che rientra nel calcolo della ripartizione intercantonale dei contributi versati al CSCSP beneficia dell'esenzione da determinati costi.
 - b. Il personale dei servizi di assistenza riabilitativa e delle autorità di esecuzione, nonché il personale degli uffici di esecuzione delle pene e delle misure, beneficia dell'esenzione dai costi della formazione continua.
 - c. Le uditrici e gli uditori che partecipano alla Formazione di base o alla Formazione di quadri beneficiano dello stesso trattamento economico delle/gli partecipanti di cui sopra.
 - d. In alcune circostanze particolari, le spese di pernottamento possono essere addebitate alle/i partecipanti della Formazione di base e della Formazione di quadri.
3. Copertura individuale dei costi⁶
 - a. Il personale degli stabilimenti di privazione della libertà o di altri enti del settore delle privazioni della libertà che non rientra nel calcolo della ripartizione intercantonale dei contributi versati al CSCSP deve farsi carico di tutti i costi legati alla formazione.
 - b. Le uditrici e gli uditori di questo stesso gruppo sono soggetti alle condizioni previste per il gruppo stesso.

Art. 41 Obbligo di rimborso al datore di lavoro

Le questioni relative a un eventuale obbligo di rimborso dei costi dei corsi o di formazione, delle spese generali e del tempo di lavoro in caso di cambio di posto di lavoro, rientrano nella sfera di competenza normativa dei Cantoni.

7 Regime disciplinare applicabile alle/i partecipanti

Art. 42 Fatti passibili di sanzioni disciplinari

1. Le infrazioni al «Codice di condotta per il settore Formazione del personale nell'ambito delle privazioni della libertà» del CSCSP e i comportamenti punibili penalmente sono passibili di sanzione disciplinare.
2. In caso di sospetta violazione del codice di condotta, il CSCSP può, di propria iniziativa o su istanza, avviare un'indagine.

⁶ Il Consiglio di fondazione del CSCSP può aggiungere ulteriori istituti all'elenco di quelli presi in considerazione per la ripartizione intercantonale, consentendo così di beneficiare della gratuità di determinati costi.

Art. 43 Sanzioni disciplinari

1. I fatti passibili di sanzioni disciplinari sono punibili con:
 - a. richiamo all'ordine orale
 - b. ammonizione scritta
 - c. esclusione dalla formazione o dal corso.
2. Resta fermo il diritto di intraprendere azioni legali.
3. La commissione disciplinare, composta di rappresentanti del settore della formazione, delibera in merito alle sanzioni.

Art. 44 Procedura disciplinare

1. Prima di una decisione disciplinare, è concesso il diritto di essere sentito. Le dichiarazioni sono messe a verbale.
2. La decisione disciplinare è notificata per iscritto. Tale decisione comprende una breve descrizione dei fatti, i motivi della sanzione e un'indicazione delle modalità di ricorso.
3. La direzione dello stabilimento è informata della decisione disciplinare (art. 43 cpv. 1 lett. b e c). In caso di esclusione disciplinare (art. 43 cpv.1 lett. c), la direzione dello stabilimento è informata prima dell'adozione della decisione formale.

8 Modalità di ricorso

Art. 45 Decisioni sulle domande di ammissione alla Formazione di base e di quadri (artt. 11, 12, 23 e 24)

1. Le decisioni di ammissione non indicano i motivi. I motivi sono comunicati previa richiesta e dietro pagamento delle spese amministrative.
2. Le decisioni di non-ammissione indicano i motivi e le modalità di ricorso.

Art. 46 Decisioni di qualifica della Formazione di base e di quadri (artt. 14, 16, 27 e 28)

1. Le decisioni di qualifica sono motivate.
2. Le decisioni di qualifica negative possono essere oggetto di opposizione presso la Direzione del CSCSP entro dieci giorni dalla loro comunicazione. I motivi di opposizione sono indicati per iscritto e sono accompagnati da una proposta. La Direzione delibera sui fatti evocati. La decisione sulla contestazione reca indicazione delle motivazioni e delle modalità di ricorso.
3. Per le decisioni di rigetto delle domande di proroga conformemente agli artt. 14 e 27, si applica l'art. 45 cpv. 2.

Art. 47 Ricorso

1. Le decisioni pronunciate conformemente agli artt. 45 e 46 possono essere oggetto di ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) entro 30 giorni dalla loro notifica. Tale ricorso deve includere le conclusioni della/del ricorrente e indicare i motivi.
2. La SEFRI delibera in primo grado sul ricorso. La sua decisione può essere deferita entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo federale.

Art. 47a Ricorso contro le decisioni disciplinari (artt. 42-44)

1. Le decisioni disciplinari pronunciate dalla commissione disciplinare conformemente agli artt. 42, 43 e 44 possono essere oggetto di ricorso presso la Direzione del CSCSP entro 30 giorni dalla loro notifica.
2. Il ricorso deve includere le conclusioni e indicare i motivi.
3. La Direzione decide in via definitiva sul ricorso. La decisione è notificata per iscritto e reca indicazione delle motivazioni.

9 Disposizioni finali

Art. 48 Entrata in vigore e campo d'applicazione


Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2026.

Allegato

- Costi e presa in carico delle formazioni.

Friburgo, 23 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di fondazione



Andreas Michel

ALLEGATO

COSTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E LORO COPERTURA

Il presente allegato costituisce parte integrante del «Regolamento della formazione», di cui integra e precisa il capitolo 6 relativo ai costi. Esso specifica i costi a carico del CSCSP e quelli a carico degli istituti o delle/i partecipanti ai corsi di formazione. Vengono effettuate distinzioni in base al tipo di istituto e al tipo di formazione.

L'indicazione «CSCSP» riportata di seguito significa che i costi sono a carico del CSCSP.

A. Per il personale degli STABILIMENTI di privazione della libertà che rientra nel calcolo della ripartizione intercantonale dei contributi versati al CSCSP

Natura dei costi	Formazione di Base	Formazione di Quadri	Formazione Continua
Costi delle formazioni o dei corsi (pranzo compreso)	CSCSP	CSCSP	CSCSP
Pernottamento (colazione compresa)	<i>Se organizzato dal CSCSP:</i> CSCSP	<i>Se organizzati entrambi dal CSCSP:</i> CSCSP	<i>Se organizzati entrambi dal CSCSP:</i> CSCSP
Cena	Stabilimento / Partecipante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pernottamento = CSCSP ▪ Cena = Stabilimento / Partecipante <i>Fatturazione forfettaria di CHF 40</i> <i>L'importo forfettario è dovuto se l'iscrizione non viene annullata almeno 31 giorni prima dell'inizio del corso</i>	Stabilimento / Partecipante <i>Fatturazione forfettaria di CHF 140</i> <i>L'importo forfettario è dovuto se l'iscrizione non viene annullata almeno 31 giorni prima dell'inizio del corso</i>
Pernottamento non organizzato dal CSCSP	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante
Spese di viaggio fino al luogo di formazione o di corso	Stabilimento / Partecipante <i>(eccetto visite di stabilimenti)</i>	Stabilimento / Partecipante <i>(eccetto visite di stabilimenti)</i>	Stabilimento / Partecipante
Altre spese legate alla formazione	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante

B. Copertura INDIVIDUALE dei costi: riguarda il personale degli stabilimenti di privazione della libertà o di altre organizzazioni operanti nel settore della privazione della libertà che non rientrano nel calcolo della ripartizione intercantonale dei contributi versati al CSCSP

Natura dei costi	Formazione di Base	Formazione di Quadri	Formazione Continua
Costi delle formazioni o dei corsi (pranzo compreso)	<p>Stabilimento / Partecipante</p> <p>CHF 11'250</p> <p><i>Fatturati in due rate: prima dell'inizio del corso e prima dell'inizio del secondo anno</i></p>	<p>Stabilimento / Partecipante</p> <p>CHF 13'500</p> <p>Fatturati in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moduli 1 e 2: un mese prima dell'inizio del 1° modulo ▪ Moduli 3 e 4: un mese prima dell'inizio del 3° modulo <p>Se la partecipazione non riguarda l'intero corso ma solo alcuni moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modulo 1 : CHF 4'500 ▪ Modulo 2 : CHF 3'000 ▪ Modulo 3 : CHF 3'000 ▪ Modulo 4: CHF 3'000 <p>Fatturazione prima dell'inizio del modulo</p>	<p>Stabilimento / Partecipante</p> <p>CHF 300 al giorno</p>
Pernottamento (colazione compresa)	Stabilimento / Partecipante	<p><i>Se organizzati entrambi dal CSCSP:</i></p> <p>Pernottamento e cena = Stabilimento / Partecipante</p> <p><i>Fatturazione forfettaria di CHF 14,0</i></p> <p><i>L'importo forfettario è dovuto se l'iscrizione non viene annullata almeno 31 giorni prima dell'inizio del corso</i></p>	<p><i>Se organizzati entrambi dal CSCSP:</i></p> <p>Pernottamento e cena = Stabilimento / Partecipante</p> <p><i>Fatturazione forfettaria di CHF 14,0</i></p> <p><i>L'importo forfettario è dovuto se l'iscrizione non viene annullata almeno 31 giorni prima dell'inizio del corso</i></p>
Cena			
Pernottamento non organizzato dal CSCSP	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante
Spese di viaggio fino al luogo di formazione o di corso	<p>Stabilimento / Partecipante</p> <p><i>(eccetto visite di stabilimenti)</i></p>	<p>Stabilimento / Partecipante</p> <p><i>(eccetto visite di stabilimenti)</i></p>	Stabilimento / Partecipante
Altre spese legate alla formazione	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante	Stabilimento / Partecipante

C. Condizioni generali relative al pernottamento delle/i partecipanti

Principio

Il CSCSP organizza, per le formazioni proposte, il pernottamento su richiesta della/del partecipante e secondo uno standard concordato con l'albergo. Il CSCSP non prende in considerazione richieste particolari che si discostino dallo standard stabilito.

Pernottamento presso il Campus a Marly

- Il pernottamento è previsto presso l'albergo convenzionato con il Campus.
- La prenotazione della camera deve essere richiesta al momento dell'iscrizione.
- Essa copre l'intera durata della formazione o del corso (Formazione di base: due anni; Formazione di quadri: tutti i moduli; Formazione continua: durata del corso)
- Sono previste quattro notti per ogni settimana di formazione (standard definito per la Formazione di base e la Formazione di quadri).
- Tutte le notti prenotate sono a carico del CSCSP, anche in caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale. Pertanto, in caso di arrivo tardivo, partenza anticipata, notte non utilizzata o *no-show*, senza validi motivi, in particolare malattia o incidente, la notte viene fatturata alla/al partecipante.
- La pulizia della camera viene effettuata solo alla fine del soggiorno.

Pernottamento al di fuori del Campus

Se il pernottamento avviene fuori sede, presso la sede del seminario, i servizi offerti sono quelli previsti dalla struttura ricettiva esterna.

L'offerta standard della sede del seminario è sempre determinante.

Condizioni di cancellazione e modifica – Pernottamento

- Le cancellazioni e le modifiche delle prenotazioni delle camere devono essere effettuate esclusivamente tramite il CSCSP.
- Le cancellazioni sono possibili senza penali fino a 31 giorni prima dell'inizio del ciclo di Formazione di base, del modulo di Formazione di quadri o del corso di Formazione continua.
- Qualsiasi cancellazione effettuata dopo tale termine sarà addebitata alla/al partecipante.

D. Pagamento delle spese di formazione in caso di rinuncia all'iscrizione, qualora i costi siano a carico del partecipante

- Prima che venga presa la decisione relativa all'ammissione (Formazione di base e Formazione di quadri) o che venga inviato l'invito (Formazione continua): possibilità di annullare l'iscrizione senza dover pagare le spese di formazione o di corso.
- Dopo la decisione relativa all'ammissione (Formazione di base e Formazione di quadri) o l'invio dell'invito (Formazione continua): viene addebitata la metà delle spese di formazione o del corso, a meno che la/il partecipante o il suo datore di lavoro non propongano un sostituto in possesso dei requisiti richiesti.
- Dopo l'inizio del corso di formazione o del corso: in caso di assenza, interruzione o esclusione, è dovuto il 75% delle spese di formazione o del corso.

E. Tasse d'esame: disciplinate dalle condizioni generali dell'Organo responsabile degli esami federali per il personale dell'esecuzione delle sanzioni penali [efsp]

F. Disposizioni generali

- Termini di pagamento: 30 giorni dalla data di fatturazione.

- Ogni controversia relativa alla copertura dei costi dei corsi delle formazioni del CSCSP è soggetta al diritto svizzero. Il foro giuridico competente esclusivo è Friburgo.

Marly, 23 febbraio 2026